

**18**

**TRASFERIMENTI  
ASSEGNAZIONI DI SEDE**

## Sommario

<b>NORMATIVA</b> .....	3
<b>Legge 27 aprile 1982, n. 186</b> .....	4
<i>Art. 24. Garanzie</i> .....	4
<b>Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza</b>	5
<i>Articolo 33 ter. Differimento della presa di servizio</i> .....	5
<b>CRITERI</b> .....	6
<b>Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza</b>	7
<i>Art. 30. Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni</i> .....	7
<b>Modalità dei trasferimenti</b> .....	8
<b>Incompatibilità per magistrati vincitori di concorso</b> .....	10
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 gennaio 2005</i> .....	10
<b>CASISTICA</b> .....	11
<b>Magistrati trasferiti d'ufficio ad altra sede</b> .....	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 5 aprile 2001</i> .....	12
<b>Trasferimento ai sensi della l. n. 104/1992</b> .....	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 31 gennaio 2003*</i> .....	12
<b>Domande tardive</b> .....	12
<i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 luglio 2007</i> .....	12

# **NORMATIVA**

**Legge 27 aprile 1982, n. 186**

**Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

*Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.*

*Art. 24. Garanzie*

## **Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza**

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004

*(pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### *Articolo 33 ter. Differimento della presa di servizio <sup>1</sup>*

Nelle procedure di cui all'articolo 13, comma secondo, numero 1) della legge 27 aprile 1982, n. 186, la data di effettiva presa di servizio o di immissione nelle nuove funzioni da parte del magistrato interessato, qualora non sia ritenuta passibile di coincidenza con quella di perfezionamento del relativo provvedimento ovvero con la data che fissa la decorrenza giuridica del nuovo stato, può essere differita per gravi ragioni con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, previa conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

---

<sup>1</sup> Articolo introdotto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del Plenum del 22 luglio 2022. L'articolo reca il precedente testo dell'art. 33 bis, come introdotto dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 2018.

# **CRITERI**

## **Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza**

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004

*(pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)*

### *Art. 30. Procedimenti per i trasferimenti e le assegnazioni*

1. Il Consiglio di Presidenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno e comunque a seguito della conclusione di ogni procedura concorsuale, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte.<sup>1</sup>

2. Provvede, quindi, all'interpello per i trasferimenti comunicandolo ai segretari generali dei Tribunali amministrativi regionali e ai direttori delle Sezioni staccate, i quali entro sette giorni dal ricevimento dell'interpello, ne danno comunicazione ai magistrati della loro sede giudiziaria.

3. Gli interessati entro trenta giorni devono far pervenire la loro richiesta alla segreteria del Consiglio di Presidenza. Della presentazione delle richieste deve essere data comunicazione a cura dell'interessato al Capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza. Il Consiglio forma la graduatoria ed assegna le sedi, in base al criterio dell'anzianità di ruolo.

4. Per l'immissione in servizio dei nuovi assunti il Consiglio procede preliminarmente secondo le modalità di cui ai precedenti commi; effettuati i trasferimenti il Consiglio di Presidenza comunica ai vincitori di concorso i posti rimasti vacanti e procede poi alla loro assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle opzioni espresse.

---

<sup>1</sup> Comma modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 64 del 26 settembre 2022, adottata nella seduta del Plenum del 22 luglio 2022. Il testo originario era il seguente: "Il Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno, verifica le vacanze dei posti di magistrato determinatesi presso le sedi giudiziarie, stabilendo quali di queste debbano essere prioritariamente ricoperte".

## Modalità dei trasferimenti

Il trasferimento dei magistrati amministrativi da uno ad altro tribunale regionale viene effettuato una volta all'anno, compatibilmente con disponibilità dei posti, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo dei richiedenti.

Il Consiglio di Presidenza individua le vacanze esistenti presso i TT.AA.RR. osservando i seguenti principi di priorità stabiliti nella seduta del *5 aprile 2001*:

- 1) Tribunali nei quali si siano determinate vacanze in seguito a trasferimenti di magistrati ad altri incarichi giurisdizionali o ad altre sedi;
- 2) Tribunali con un magistrato in posizione di fuori ruolo per un periodo di almeno un anno e con un magistrato membro effettivo del Consiglio di Presidenza;
- 3) Tribunali con un magistrato in posizione di fuori ruolo per un periodo di almeno un anno;
- 4) Tribunali con un magistrato membro effettivo del Consiglio di Presidenza;
- 5) Tribunali con un numero di vacanze tale per cui il discostamento tra pianta organica e reale presenza in servizio di magistrati sia maggiormente rilevante.

Effettuata la ricognizione dei posti vacanti presso le sedi dei T.A.R., (ed in previsione dell'assunzione in servizio di nuovi magistrati vincitori di concorso a posti di Referendario) la Segreteria del Consiglio dirama il relativo interpello che viene reso noto a ciascun magistrato per il tramite del Segretario Generale o del Direttore della Sezione del T.A.R. ove lo stesso presta servizio.

L'interpello è esteso anche ai magistrati in posizione fuori ruolo (purché rientrati in ruolo allo scadere dell'interpello).

Il magistrato che al rientro dalla posizione di fuori ruolo viene assegnato, in via provvisoria, a Tribunale diverso da quello di appartenenza, ha precedenza a rientrare nella sede di provenienza e conserva tale precedenza finché non sia stato trasferito a domanda in altra sede richiesta con preferenza rispetto a quella di provenienza. (*criteri sul rientro in ruolo del del 28 febbraio 1997 - cfr. anche seduta del 18 luglio 2002*).

La scadenza del termine per la presentazione delle istanze viene fissata tendenzialmente a quindici giorni dalla data dell'interpello; è altresì fissato il termine di presentazione del ritiro della domanda di trasferimento a 5 giorni prima della seduta del Consiglio di Presidenza. (*cfr. sedute dell'11 ottobre 2019, del 25 giugno 2021, del 22 marzo 2023*).



Il Consiglio stabilisce altresì, come criterio permanente ai fini del trasferimento, che non è necessaria una permanenza minima (c.d. regola del biennio). (*cfr. delibera del 23 novembre 1982*).

Effettuati i trasferimenti il Consiglio delibera le assegnazioni di sede ai magistrati di prima nomina, sulla base dell'ordine di graduatoria dei vincitori e delle preferenze di sede espresse dagli stessi.

La decorrenza dei trasferimenti è di regola fissata un mese dopo rispetto a quella fissata per le assegnazioni di sede, rilevata l'opportunità di consentire la presenza in sede del magistrato che verrà trasferito e di quello di nuova nomina onde garantire la continuità della funzionalità del Tribunale.

## **Incompatibilità per magistrati vincitori di concorso**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 gennaio 2005*

Negli atti di interpello relativi all'assegnazione di sede (prima assegnazione e trasferimenti) deve essere esplicitamente richiesto agli aspiranti di indicare in relazione a ciascuna delle sedi richieste:

1) se ricorrano o meno le situazioni che potrebbero dar luogo alla fattispecie di incompatibilità prevista dagli articoli 18 e 19 del R.D. 30/01/1941 n.12 (Ordinamento giudiziario) e precisamente:

“Articolo 18. Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato (o di procuratore), né comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato (o di procuratore).”

“Articolo 19. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della stessa sede. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministero della giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso”;

2) l'eventuale attività espletata come avvocato negli ultimi 5 anni;

3) l'eventuale attività svolta presso la pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni. <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Modificata con delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 2018.

# **CASISTICA**

### **Magistrati trasferiti d'ufficio ad altra sede**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 5 aprile 2001*

Non può essere accolta la domanda di trasferimento prodotta dal magistrato trasferito d'ufficio ad altra sede per effetto di procedimento disciplinare o per incompatibilità ambientale

### **Trasferimento ai sensi della l. n. 104/1992**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 31 gennaio 2003\**

Non può essere accolta la domanda, presentata in ambito diverso dall'ordinario procedimento per i trasferimenti, intesa ad ottenere trasferimento presso altra sede al fine di prestare assistenza a familiare portatore di handicap (Legge 5 febbraio 1992 n. 104)

*\* Cfr. anche fascicolo relativo ad invio in missione ed applicazione temporanea di magistrati.*

### **Domande tardive**

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 luglio 2007*

Il consiglio di presidenza ha ritenuto di accogliere le domande tardive di trasferimento presentate da due magistrati, non risultando provato che gli stessi avevano avuto conoscenza dell'interpello prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.